

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEI DEPUTATI BIANCHERI, BARRALIS E DORIA PER L'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

IL PRESIDENTE. Gli uffizi avendo approvato la lettura di un progetto di legge dei deputati Biancheri, Barralis e Doria, se ne darà lettura alla Camera.

FARINA, segretario, legge il detto progetto relativo all'abolizione delle bannalità e dei privilegi di privativa (*V. Doc., pag. 581*).

IL PRESIDENTE. Interrogo i deputati che presentarono tale progetto, quando intendano di svilupparlo.

BARRALIS. Subito dopo le leggi di maggior urgenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Osservo alla Camera che vi sono altre leggi urgentissime, ancorchè non siano state dichiarate d'urgenza. Per esempio, vi è quella sull'abolizione del magistrato del protomedicato e tante altre. Sarebbe perciò bene che la Camera se ne potesse occupare, come anche di quelle che erano state presentate prima dal Governo, alcune delle quali tendevano a certe attribuzioni e rendite che prima erano percepite ed esercite dal Governo stesso, le quali ora sarebbero attribuite alle amministrazioni municipali; ed anche queste è necessario che siano discusse, perchè in principio dell'anno dovrebbero andare in esecuzione. Io pregherei pertanto i signori deputati che hanno fatte queste proposizioni di svilupparle al più presto.

BIANCHERI. Osserverò che le leggi accennate dal signor ministro degli interni non furono peranco presentate alla Camera, o almeno non se ne sono ancora fatte le relazioni dalle Commissioni; è dunque carico delle Commissioni rispettive già nominate per queste leggi di occuparsene per quindi proporre alla Camera. Intanto faccio istanza affinchè lo sviluppo di questo progetto di legge possa aver luogo lunedì prossimo.

IL PRESIDENTE. Se la Camera lo vuole. . .

BIANCHERI. Lo svolgerò, dico, dopo le leggi state messe all'ordine del giorno e dichiarate di urgenza.

IL PRESIDENTE. Debbo informare la Camera che il deputato Brunier ha depresso sul tavolo della presidenza un progetto di legge che sarà comunicato agli uffizi. (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA NULLITÀ DEGLI ATTI GOVERNATIVI E LEGISLATIVI FATTI DA QUALUNQUE GOVERNO STRANIERO NEI DUCATI DI PARMA, PIACENZA, MODENA, GUASTALLA E REGGIO DOPO IL 9 AGOSTO 1848.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione della legge riguardante i ducati di Parma, Piacenza, Modena, Guastalla e Reggio. Ma siccome era stata presentata da dodici deputati una formale domanda perchè la Camera si radunasse negli uffizi a udire alcune loro proposizioni relative alla legge medesima, io gl'interrogo avanti tutto se persistano nella loro domanda.

Niuno di essi persistendo nella domanda, si apre la discussione generale sulla legge dianzi accennata (*V. Doc., pag. 225*):

ALBINI. Il concetto della legge io lo ammetto intieramente; ma mi sembra che non sia il caso di fare una legge a questo proposito, cioè crederei che la legge sia superflua.

Io spiego brevemente i motivi che m'inducono a questa sentenza.

Noi abbiamo un armistizio (io non intendo di entrare a toc-

care del valore di questo atto, lo ammetto come un fatto), abbiamo, dico, un armistizio il quale non è in sostanza che una semplice sospensione d'armi con alcune convenzioni che vi sono annesse; quali sono gli effetti di una sospensione di armi, di una tregua? Secondo i principii più inconcussi del diritto delle genti, durante la tregua i luoghi occupati dal nemico devono rimanere nello stato in cui si trovavano antecedentemente; nessun atto nè legislativo, nè governativo può farsi dal nemico in questi territorii in pregiudizio sia dei diritti dell'altra parte belligerante, sia dei diritti dei privati. Ciò viene confermato ancor più chiaramente dall'art. 5° dell'armistizio, ove è detto che le persone e le proprietà dei ducati sono poste sotto la protezione del Governo imperiale. Cosa indica questo? Indica che non si trattava che di un fatto puramente militare. Se si fosse inteso di riconoscere nel Governo austriaco dei diritti di sovranità in questi luoghi era inutile il dire che le persone e le proprietà erano poste sotto la protezione imperiale; ciò voleva dire soltanto che, siccome intanto che la nostra armata si ritirava ed i ducati venivano occupati dall'armata austriaca, il Governo imperiale doveva vegliare alla difesa delle proprietà e delle persone.

Noi domandiamo in qual modo siasi rispettato questo patto. Si è violato il diritto delle genti nel modo più evidente. Le ostilità non si commettono soltanto con colpi di fucili e di cannoni: sono ostilità quelle specie di contribuzioni le quali diconsi contribuzioni di guerra, e sono un modo di spogliazione non meno inumano dei saccheggi e delle rapine. Questa sorta di contribuzioni recano un danno gravissimo non solo ai privati che ne vengono colpiti, ma anche allo Stato nostro, nel quale sono pure compresi quei ducati, e sono di quegli atti ostili che il diritto delle genti vieta durante una tregua. Le contribuzioni imposte da Radetzky nella Lombardia e nei ducati sono appunto di questa natura.

Quindi le spropriazioni e le alienazioni che potessero aver luogo in conseguenza di siffatte contribuzioni, secondo il diritto delle genti sono nulle, in quanto che, se noi ricuperassimo i ducati in forza del *diritto di postliminio*, le cose si rimetterebbero nello stato primiero, nella condizione cioè in cui erano prima dell'armistizio.

Quindi la proprietà almeno delle cose immobili che fossero state tolte sia allo Stato, sia ai privati, ritornerebbe ai proprietari primitivi, perchè mancava il diritto nel nemico, perchè quelli che le avrebbero acquistate dovrebbero imputare a se stessi d'essersi esposti a questa eventualità. Noi potremmo altresì chiedere all'uopo conto al nemico delle somme in modo così violento ed ingiusto estorte.

E queste sono le conseguenze che derivano direttamente da principii di diritto pubblico.

Qual bisogno adunque di una legge che dichiari nulli questi atti? Lo sono già in forza del diritto delle genti. Avvertasi poi che se noi facciamo dipendere da una legge la validità o nullità degli atti suaccennati o di qualunque altro atto legislativo o governativo del nemico, noi possiamo incontrare una difficoltà nel nostro intento, perchè questa legge non potrà essere pubblicata secondo le forme stabilite nei luoghi dove aver dovrebbe il suo effetto. Laonde al postutto converrebbe sempre ricorrere ai principii di diritto pubblico per giudicare della validità o non degli atti legislativi o governativi del nemico nei ducati di Modena, Parma e Piacenza.

Potremmo adunque giungere allo stesso risultato con altri mezzi, per esempio, con note diplomatiche, ove d'uopo pubblicate nei giornali, anche per soddisfare i privati. Basterebbe forse un ordine del giorno.

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Dirò il mio av-